

VERBALE RIUNIONE DEL 30 DICEMBRE 2024

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 11.35 presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Avv. Luigi SINI	<i>Presidente</i>	assente
Avv. Mara MENCHERINI	<i>Segretario</i>	presente
Avv. Michele MANCINI	<i>Tesoriere</i>	presente
Avv. Simone BERNINI	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Tania CESARINI	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Severino FALLUCCHI	<i>Consigliere</i>	assente
Avv. Carla GELSOMINI	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Domenico GORZIGLIA	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Antonio MANGANIELLO	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Tiziana PAPALIA	<i>Consigliere</i>	presente
Avv. Angelo POLI	<i>Consigliere</i>	assente

Stante l'assenza del Presidente, assume la presidenza della riunione il Consigliere anziano avv. Antonio Manganiello il quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta l'adunanza.

1- CALENDARIO RIUNIONI COA PRIMO SEMESTRE 2025

Il Consiglio delibera di fissare le prossime riunioni nei giorni:

10/01/2025 ore 14;
24/01/2025 ore 14;
07/02/2025 ore 14;
21/2/2025 ore 14;
07/03/2025 ore 14;
21/03/2025 ore 14;
11/04/2025 ore 14;
09/05/2025 ore 14;
23/05/2025 ore 14;
06/06/2025 ore 14;
20/06/2025 ore 14;
04/07/2025 ore 14;
18/07/2025 ore 14

2 - ALBO AVVOCATI

2.1 Cancellazione

2.1-Avv. Federica ROLANDO

Con comunicazione a mezzo pec del 04.12.2024, acquisita al prot. n. 3106 del 04.12. 2024, l'Avv. Federica ROLANDO, [REDACTED] domicilio professionale in Roma Via Nizza 152, ha richiesto la cancellazione dall'Albo degli avvocati di Viterbo.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

Si comunichi

2.2-Avv. Marianna DI NUNZIO

Vista la domanda di cancellazione dall'Albo Avvocati prot. 3275 del 19.12.2024, avanzata dall' Avv. Marianna DI NUZZO, [REDACTED] con domicilio professionale in Viterbo Via Monte Zebio 9; rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera di cancellare l'istante dall'Albo Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi.

2.3-Avv. Antonio SPAZIANO

Vista la domanda di cancellazione dall'Albo Avvocati prot. 3263 del 18.12.2024, avanzata dall' Avv. Antonio SPAZIANO, [REDACTED] con domicilio professionale in Civita Castellana Via Rio Maggiore 12; rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera di cancellare l'istante dall'Albo Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi.

2.4-Avv. Elisa FORNARO



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

Vista la domanda di cancellazione dall'Albo Avvocati prot. 3199 del 13.12.2024, avanzata dall' Avv. Elisa FORNARO, [REDACTED] con domicilio professionale in Viterbo, Via Marescotti 55; rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera di cancellare l'istante dall'Albo Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi.

2.5-Avv. Stefania ARIETI

Vista la domanda di cancellazione dall'Albo Avvocati prot. 3277 del 19.12.2024, avanzata dall' Avv. Stefania ARIETI, [REDACTED] con domicilio professionale in Viterbo Via Vicenza 38; rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera di cancellare l'istante dall'Albo Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi.

2.6-Avv. Kostyantyn CIMICHELLA LARIONOV

Vista la domanda di cancellazione dall'Albo Avvocati prot. 3312 del 23.12.2024, avanzata dall' Avv. Kostyantyn CIMICHELLA LARIONOV, [REDACTED] con domicilio professionale in Viterbo Via Monte Bianco 14; rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera di cancellare l'istante dall'Albo Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi.

2.7-Avv. Giorgio BARILI

Il Consiglio esprime il dolore dell'intero Foro per la perdita dell'Avvocato Giorgio BARILI. Il suo ricordo sarà sempre presente nei Colleghi del Foro.

Il Consiglio delibera la cancellazione dall'Albo del Collega Giorgio BARILI, con decorrenza dal 24.12.2024, data del decesso.

si comunichi

2.2 iscrizione per trasferimento

-Avv. Federica CARAFFA

Vista la domanda di iscrizione all'Albo Avvocati prot. 3259 del 18.12.2024, avanzata dall' Avv. Federica Caraffa, [REDACTED] con domicilio professionale in Viterbo Via Sanra Maria della Grotticella 63; rilevata la regolarità della documentazione allegata, compreso il nulla osta dell'ordine degli Avvocati di Roma del 28.11.2024 il Consiglio delibera di iscrivere l'Istante all'Albo Avvocati. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi.

2.3 istanza sospensione volontaria, rinuncia domanda di cancellazione

2.3.1-Avv. Alessandra PERSEGANI

Vista la domanda di cancellazione dall'Albo Avvocati prot. 2424 del 01.10.2024, rinunciata con nota prot 3285 del 19.12.2024 e la richiesta di sospensione volontaria contenuta nella nota prot 3285 del 19.12.2024, avanzata dall' Avv. Alessandra PERSEGANI, [REDACTED] e domicilio professionale in Montefiascone Via Cardinal Salotti snc, rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera la sospensione volontaria dell'istante dall'Albo Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi.

2.3.2-Avv. Donatella AMANTINI

Vista la domanda di sospensione volontaria contenuta nella nota prot 3305/2024 del 23.12.2024, avanzata dall' Avv. Donatella AMANTINI: [REDACTED] domicilio professionale in

Viterbo Piazza Francesco Crispi 8 , rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera la sospensione volontaria dell'istante dall'Albo Avvocati con decorrenza immediata. Manda alla Segreteria di procedere agli adempimenti amministrativi.

Si comunichi

3-SCACCO D'ATTO 2025

Sentita la relazione dell'avv. Tiziana Papalia che riferisce dalla prossima edizione di Scacco d'Atto 2025 che si svolgerà a Teramo tra il 26 e il 28 giugno 2025, il Consiglio delibera di aderire alla prossima edizione di Scacco d'atto 2025 con riserva di valutazione dei costi e della copertura degli stessi.

4-FORMAZIONE

Richiesta riconoscimento crediti formativi

4.1-Avv. Samuele DE SANTIS

Il Consiglio rinvia la discussione all'esito dell'integrazione documentale richiesta dal Consigliere Relatore

4.2-Avv. Federica AMBROGI

Il Consiglio, vista la richiesta prot 3269/2024 del 19.12.2024 dell'avv. Federica Ambrogi ed esaminata la documentazione allegata, delibera di riconoscere all'Istante numero 26 crediti formativi in materia penale per l'anno 2024

Si comunichi

Alle ore 12.00 entra nella riunione l'avv. Simone Bernini

5- ODM

Esito riunione del 18.12.2024, statuto, regolamento

Sentita la relazione del Consigliere avv. Poli, il Consiglio prende atto della cancellazione dall'elenco dei mediatori degli avv.ti Lorenzo Lepri e Fiorella Nenci e delle procedure di verifica di permanenza dei mediatori all'elenco. Vista le modifiche deliberate del consiglio direttivo dell'ODM dello Statuto ODM nella seduta del 18 dicembre 2024, relative alle proposte formulate da questo COA con delibera del 13 dicembre 2024. Si ratificano le modifiche degli artt 15 e 16 dello Statuto ODM e dell'art 11 del regolamento ODM. Manda alla segreteria per gli adempimenti anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.

6- ESPOSTI

ESPOSTO 26/2024

Il Consiglio, visto l'esposto contenuto nella nota prot 3238/2024 del 17.12.2024, prende atto che si è già provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L.P., a darne comunicazione all'iscritto destinatario dell'esposto (con nota prot 3315/2024 del 23.12.2024), invitandolo a presentare deduzioni nel termine di 20 giorni dall'invio di apposita comunicazione a firma del Presidente e alla trasmissione degli atti al CDD, competente in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale

ESPOSTO 27/2024

Il Consiglio, visto l'esposto contenuto nella nota prot 3291/2024 del 20.12.2024, prende atto che si è già provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L.P., a darne comunicazione all'iscritto destinatario dell'esposto (con nota prot 3316/2024 del 23.12.2024), invitandolo a presentare deduzioni nel termine di 20 giorni dall'invio di apposita comunicazione a firma del Presidente e alla trasmissione degli atti al CDD, competente in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale

7-ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

7.1-iscrizione

-Avv. Giuseppe GIANI

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

Vista la nota prot 3228 del 16.12.2024 con cui il l'avv. Giuseppe Gianì [redacted] domicilio professionale in Viterbo Via A, Pacinotti 5, chiede di essere inserito nell'elenco Avvocati per il patrocinio a Spese dello Stato nel settore civile, penale, amministrativo, tributario, contabile e volontaria giurisdizione; verificata la sussistenza dei requisiti, il Consiglio delibera l'iscrizione dell'Istante nell'elenco Avvocati per il patrocinio a Spese dello Stato nel settore civile, penale, amministrativo, tributario, contabile e volontaria giurisdizione, con decorrenza dal 16 dicembre 2024 ossia dalla domanda.

Si comunichi

7.2-integrazione materie

-Avv. Mirko BANDIERA

Vista la nota prot 3276 del 19.12.2024 con cui il l'avv. Mirko Bandiera ha chiesto di integrare le materie di competenza già deliberate in data 01.02.2011 con le materie amministrativo, tributario, contabile e volontaria giurisdizione, il Consiglio delibera di integrare le materie amministrativo, tributario, contabile e volontaria giurisdizione con decorrenza 6 dalla domanda.

Si comunichi

8-REGISTRO PRATICANTI AVVOCATO

Cancellazione

-Dr. Francesco BONGI

Vista la domanda di cancellazione al Registro dei Praticanti Avvocati prot. 3215/2024 del 16.12.2024, avanzata dal Dr Francesco Bongi, [redacted] [redacted] rilevata la regolarità della documentazione allegata il Consiglio delibera di cancellare l'istante dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza immediata, salvo il credito maturato per le annualità non versate. Manda alla Segreteria di procedere ai controlli di legge sulle autocertificazioni prodotte;

Si comunichi.

9- G.D.U.

9.1-richiesta permanenza

<u>24121308971P</u> 13/12/2024	<u>pcflsn77m46f499d</u> Alessandra PACIFICI	13/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
-----------------------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------

<u>24121309045P</u>	<u>t r t l r d 7 2 r 1 9 m 0 8 2 m</u> Alfredo TROTTA			Vista la nota prot 3352/2024 del 30.12.2024 con cui l'avv. Trotta precisa l'errore materiale nell'indicazione delle udienze svolte
---------------------	--	--	--	--

<u>24121309049P</u> 13/12/2024	<u>mnclgu76t19m082l</u> Luigi MANCINI	13/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
-----------------------------------	--	------------	----------------------------	--------------------------

<u>24121309139P</u> 13/12/2024	<u>fbndr60b24d653d</u> Andrea FABBIO	13/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
-----------------------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------

<u>24121309181P</u> 13/12/2024	<u>prrlrt64b05h501o</u> Alberto	13/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
-----------------------------------	------------------------------------	------------	----------------------------	--------------------------

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

PARROCCINI

<u>24121309195P</u> 13/12/2024	<u>nbldnl76t10m082u</u> Daniele NOBILI	13/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121309200P</u> 13/12/2024	<u>brcvna80e47g148l</u> Vania BRACALETTI	13/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121409312P</u> 14/12/2024	<u>cssgdv65t53h501f</u> Gaia Lodovica COSSIO DI CODROIPO	14/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121509393P</u> 15/12/2024	<u>brbmnl76s51c765i</u> Emanuela BARBONI	15/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121609671P</u> 16/12/2024	<u>blismn77e52m082d</u> Simona BELLEZZA	16/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121609775P</u> 16/12/2024	<u>dmrcst77c69m082m</u> Cristina DE MARCHI	16/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121609793P</u> 16/12/2024	<u>clsrtt70r66f499m</u> Orietta CELESTE	16/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121609816P</u> 16/12/2024	<u>preyln82h65h501n</u> Ylenia PORCIANI	16/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121710337P</u> 17/12/2024	<u>pllwtr63t03e463g</u> Walter PELLA	17/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121710366P</u>	<u>ccccrd82111h501l</u>	17/12/2024	Richiesta di	In lavorazione al



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

21/12/2024	Bruno BARBARANELLI		permanenza	COA
<u>24122313776P</u> 23/12/2024	<u>rzzcld76h48m082y</u> Claudia RAZZOLINI	23/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122313879P</u> 23/12/2024	<u>brtgnn67e14m082h</u> Giovanni BARTOLETTI	23/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122313975P</u> 23/12/2024	<u>mnglra74m44m082n</u> Laura MENGHINI	23/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122314405P</u> 23/12/2024	<u>fvarrt51114h501x</u> Roberto FAVA	23/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122314746P</u> 23/12/2024	<u>sntsrn83l46g716g</u> Serena SANTI	23/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122414804P</u> 24/12/2024	<u>lrtfnc69m48h501r</u> Francesca LAURETI	24/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122615309P</u> 26/12/2024	<u>cntlbt64t69e256v</u> Elisabetta CENTOGAMBE	26/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122615328P</u> 26/12/2024	<u>pltlcu69p07f499w</u> Luca PAOLETTI	26/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122715449P</u> 27/12/2024	<u>rzzprz59a49b604v</u> Patrizia RUZZI	27/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122715659P</u> 27/12/2024	<u>bbnsfn73c66d653l</u> Stefania BIBIANI	27/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122716229P</u>	<u>erdrvlr83c54c773p</u>	27/12/2024	Richiesta di	In lavorazione al

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

Verbale di Adunanza

17/12/2024	Corrado COCCHI		permanenza	COA
<u>24121710503P</u> 17/12/2024	<u>mssfnc76a23m082e</u> Francesco MASSATANI	17/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121710783P</u> 17/12/2024	<u>ldalli76b511814v</u> Lilia LADI	17/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121811195P</u> 18/12/2024	<u>grzduc86b20h501y</u> Domenico GORZIGLIA	18/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121811200P</u> 18/12/2024	<u>bccrl49s02b663o</u> Carlo BACCELLI	18/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121811256P</u> 18/12/2024	<u>bccsrn83m56m082c</u> Serena BICCHIELLI	18/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121811453P</u> 18/12/2024	<u>mbrfrc78p62m082d</u> Federica AMBROGI	18/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121811467P</u> 18/12/2024	<u>prsmrc66a25m082n</u> Marco PROSPERONI	18/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121911661P</u> 19/12/2024	<u>gsilgu65r05m082j</u> Luigi GIOIOSI	19/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24121911700P</u> 19/12/2024	<u>lpomle68d19l310s</u> Emilio LOPOI	19/12/2024	Richiesta di permanenza	In lavorazione al COA
<u>24122113413P</u>	<u>brbbm79b07h534k</u>	21/12/2024	Richiesta di	In lavorazione al

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
Verbale di Adunanza

27/12/2024 Valeria
CARDARELLI permanenza COA

24122716576P dcsnna65153h243j
27/12/2024 Anna DE 27/12/2024 Richiesta di
CESARE permanenza In lavorazione al
COA

24122716582P ppagzn84d58h534r
27/12/2024 Graziana PAPA 27/12/2024 Richiesta di
permanenza In lavorazione al
COA

24122816718P svrdnl59s06m082u
28/12/2024 Daniele SAVERI 28/12/2024 Richiesta di
permanenza In lavorazione al
COA

9.2-iscrizione

24121609792E rclslv92s56e812l
16/12/2024 Silvia ERCOLI 16/12/2024 Richiesta di iscrizione per
superamento esame In lavorazione al
COA

24121811355A mzzvtr71t68f499l
18/12/2024 Vittoria 18/12/2024 Richiesta di iscrizione per
MEZZETTI anzianità ed esperienza In lavorazione al
COA

9.3-rinuncia domanda di permanenza e richiesta cancellazione

mrgmtt84d04h501y
Matteo MORIGGI 11/12/2024 Richiesta di permanenza In lavorazione al COA

Motivazione:

Mail - Prot. n. 3229 del 16/12/2024 L'Avvocato Matteo Moriggi, per ragioni di carattere personale, chiede la rinuncia

dell'istanza di permanenza inviata il 11.12.2024 e la cancellazione dall'elenco

10- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il Consigliere avv. Simone Bernini riferisce che è arrivato il materiale relativo alla conference call per le lezioni del corso difensori di ufficio

11- PROTOCOLLO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consigliere avv. Domeni Gorziglia riferisce sullo stato dell'elaborazione del protocollo relativo al patrocinio a spese dello Stato che la commissione sta elaborando. Appena sarà disponibile la bozza si riserva di riferire al Consiglio.

12- PSS

Esame istanze

Ammesse

589/2024

580/2024



579/2024

574/2024

572/2024

559/2024

13- OPINAMENTI

-esame istanze Non ci sono istanze da valutare

14- VARIE ED EVENTUALI

-14.1 BANDO DPO

All'esito della pubblicazione del bando relativo alla procedura di selezione per la nomina di un responsabile della protezione dei dati (DPO) pubblicato il 21 novembre 2024, sono pervenute due domande di partecipazione:

-1 pec del 20.12.2024, prot 3303 del 23.12.2024 a firma avv. Luigi Padovan

-2 pec del 24.12.2024 prot 3330 del 24.12.2024 a firma avv. Piofrancesco Guida

Il Consiglio, rilevato che il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura doveva pervenire alla pec dell'Ordine entro le ore 12.00 del 21.12.2024, ritiene inammissibile la domanda sub 2 pervenuta il 24.12.2024 e sopra specificata.

Ritenuta tempestiva e valida la domanda sub 1, ricevuta il 20.12.2024 delibera di affidare l'incarico oggetto del bando all'avv. Luigi Padovan, manda al Tesoriere e alla cancelleria per gli adempimenti necessari

Si comunichi

Alle ore 12.28 esce dalla riunione l'avv. Angelo Poli

-14.2 PERERE DR. GIUSEPPE RODI

Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere avv. Antonio Manganiello delibera come segue:

Si comunichi

14.3 RICHIESTA PARERE AVV. CHIOVELLI

L'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma, ha sottoposto al COA di Viterbo il seguente quesito:
"è ammissibile il ricorso al patrocinio a spese dello stato per la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27.01.12 al fine di coprire i costi dell'intera procedura sia della difesa legale tecnica, che dell'organismo o.c.c. e del professionista incaricato alla composizione della crisi?"

L'Avv. [REDACTED] deduce di essere difensore di una cittadina che ha richiesto l'accesso alla procedura di Sovraindebitamento e che la stessa si ritrova nella situazione che, pur essendo considerata per lo Stato incapiente, al contempo per poter dichiarare l'incapienza e, quindi, la susseguente esdebitazione in fase di procedura di Sovraindebitamento, dovrebbe sobbarcarsi i costi dell'Organismo.

Sostiene ancora che il procedimento in questione ex L. 3/2012, seppur costituito da due diverse fasi quali quella stragiudiziale di nomina del O.C.C. e predisposizione del piano e quella successiva, strettamente giudiziale, di valutazione e approvazione del progetto, il procedimento sia

¹Art. 2 comma terzo L.P. "3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge."

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

sostanzialmente unitario, in quanto la prima fase è funzionale ed indissolubile rispetto alla seconda; in ragione di ciò, l'eventuale ammissione al gratuito patrocinio dovrebbe necessariamente afferire anche alla prima fase, pur squisitamente stragiudiziale, in quanto strettamente necessaria ed obbligatoria per il buon esito della procedura e, comunque, del tutto assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione, espressamente richiamati dall'art. 74, secondo comma del DPR 115/02.

Per la medesima ragione, ed ancor più per la difficoltà tecnica e complessità della procedura di cui alla L. 3/2012, non vi sarebbe motivo per escludere dal patrocinio a spese dello Stato anche i compensi relativi all'attività del professionista incaricato della gestione della crisi e/o dall'O.C.C., atteso che gli stessi devono necessariamente esser considerati alla stregua di qualsiasi altro ausiliario o consulente del Giudice, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 131 del DPR 115/02. Conclude quindi ritenendo che nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi da Sovraindebitamento, di cui alla Legge 3/2012, è ammissibile il ricorso al Patrocinio a spese dello Stato ogni qualvolta il debitore soddisfi i requisiti reddituali di cui all'art. 76 DPR 115/02 e che l'eventuale ammissione dovrà coprire i costi dell'intera procedura (per la fase stragiudiziale preliminare e per la successiva fase giudiziale di approvazione), ivi compresi sia i compensi del legale difensore, che dovranno esser corrisposti a norma dell'art. 131, comma VI, del DPR 115/02, sia i compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi e/o del professionista abilitato alla composizione, che dovranno invece esser oggetto di prenotazione a debito a norma del medesimo art. 131, comma III, del DPR 115/02.

Preliminarmente occorre chiarire che il presente parere non costituisce strumento atto ad impedire un'iniziativa di carattere stragiudiziale o processuale o qualsivoglia istanza da parte della Collega o della parte da Ella assistita, né, men che meno, è idoneo a svolgere una funzione prognostica circa l'esito di un eventuale o possibile procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Viterbo, volto a vedersi riconoscere l'ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.

Valgano in ogni caso le seguenti considerazioni.

La L.3/2012 disciplina la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, in favore del debitore che si trova nella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

È indubbio ed evidente che il sovraindebitato abbia difficoltà ad accedere alla procedura, a causa dei costi da sostenere quali:

in primis il compenso dell'OCC o del Gestore, quale professionista avente funzioni di OCC; il compenso dell'eventuale professionista (avvocato, commercialista) incaricato di seguirlo per comprendere quale procedura scegliere (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio) e per il lavoro di audit, rilevante per la ricognizione dei fatti e la ricostruzione documentale.

Essendo il soggetto un sovraindebitato, lo stesso ha risorse minime o addirittura non ne ha (l'incapiente) e pertanto, potrebbe decidere di non intraprendere o rinunciare alla procedura non essendo in grado di sostenerne i costi.

Sebbene, infatti, possa essere plausibile che il sovraindebitato, da un punto vista reddituale, rientri nei limiti stabiliti e possa avere i requisiti indicati dall'art. 76 del T.U.S.G., la Legge sul sovraindebitamento, tuttavia, non ha indicato -e non indica- la possibilità di usufruire di tale istituto. In ragione di ciò, ad oggi i Tribunali italiani non ammettono la possibilità per il sovra indebitato di poter usufruire del Patrocinio a spese dello Stato, sulla base di plurime motivazioni -in parte già individuate dalla Collega Avv. [REDACTED] nella propria richiesta di parere- ovverosia:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

l'art. 74 del T.U.S.G. stabilisce che il c.d. "gratuito patrocinio" è ammissibile solo in presenza di un processo (civile, penale, amministrativo, tributario, di volontaria giurisdizione). La procedura da sovra indebitamento è, come noto, divisa in due fasi, di cui solo la seconda è processuale, svolgendosi dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale, mentre la prima fase, seppure antecedente e prodromica a quella processuale, consiste in una mera verifica stragiudiziale di fattibilità della procedura stessa e si svolge con l'ausilio dell'OCC (o professionista facente funzione di OCC) il quale rilascia poi relativa attestazione di fattibilità o meno (c.d. relazione dell'OCC). Se è pur vero che la relazione dell'OCC costituisce condicio sine qua non per l'inizio della fase processuale vera e propria, solo quest'ultima si svolge davanti ad un magistrato ed è evidente, quindi, che l'ammissione al gratuito patrocinio da parte del sovra indebitato, può essere sicuramente sostenuta per la fase processuale in senso stretto, diventa difficilmente sostenibile, allo stato ed in assenza di una normativa a supporto, per la fase antecedente e prodromica che si svolge con l'ausilio dell'OCC e non davanti al Tribunale.

l'art. 75 del T.U.S.G. prevede che per l'ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato la parte sia assistita da un difensore, ovvero che ci sia l'obbligo di assistenza tecnica da parte di un legale. Come noto, la legge sul sovra indebitamento non prevede l'obbligo di assistenza tecnica. Vero è che trattasi di una lacuna criticata e contestata da più parti e che, nella prassi, i casi di procedura da sovra indebitamento senza l'intervento di un legale siano "mosche bianche", poiché quella da sovra indebitamento è nella sostanza una procedura concorsuale a tutti gli effetti, sebbene tarata sui soggetti non fallibili, che riveste caratteristiche di complessità e difficoltà che necessitano sovente della assistenza di un legale. La tesi, percorsa da taluni, in base alla quale tutto il lavoro necessario dovrebbe essere svolto dall'OCC è impraticabile -e di fatto non praticata- anche perché l'OCC è organo terzo ed imparziale con il compito di attestare la fattibilità o meno della procedura (e quindi non può assistere personalmente il sovra indebitato).

l'art. 15, comma IV della L. n.3/2012, stabilisce che "dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi e diversi oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"; secondo taluni, tale norma troverebbe applicazione con riguardo alle spese derivanti allo Stato dalla eventuale ammissione del sovra indebitato al "gratuito patrocinio".

il fatto che la procedura da sovra indebitamento è pur sempre una procedura concorsuale e pertanto soggiace al principio della "par condicio creditorum", con la conseguenza che tutti i creditori del sovra indebitato (ivi compresi l'OCC e il legale che lo assiste durante la procedura) debbono soddisfarsi sull'attivo della procedura (ancorché in prededuzione), e non all'esterno di essa come avverrebbe nel caso in cui l'OCC e il legale venissero remunerati dallo Stato come nel gratuito patrocinio. In altri termini se si ammettesse il gratuito patrocinio, verrebbe violato il principio della par condicio creditorum e il principio del soddisfacimento dei creditori sull'attivo disponibile. Senza dubbio, la possibilità di far accedere al gratuito patrocinio anche i sovraindebitati consentirebbe ad un maggior numero di debitori di beneficiare della procedura di sovraindebitamento e ciò sarebbe coerente con la ratio della Legge n.3/12, che si prefigge lo scopo di dare un'ulteriore possibilità al debitore nel rientrare nel circolo economico sociale (si valuti che secondo i più recenti dati Istat le famiglie in povertà assoluta si attestano all'8,5% del totale delle famiglie residenti, corrispondenti a circa 5,7 milioni di individui e cresce sempre più il numero di chi, tra privati cittadini o imprenditori, ha visto aggravarsi la propria situazione debitoria, con una rilevante esposizione verso creditori che, spesso, non riesce ad essere onorata).

Neppure in relazione all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, è applicabile la normativa in

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
V e r b a l e d i A d u n a n z a

materia di patrocinio a spese dello Stato, nonostante si rientri certamente all'interno dei limiti reddituali richiesti e nonostante detto istituto sia stato introdotto proprio per esigenze di "refresh start" delle "persone fisiche" che si trovano in stato di sovraindebitamento senza dolo o colpa grave ("meritevole").

La dottrina, in merito alle argomentazioni sopra riportate, è ampiamente divisa ed è stato auspicato a più voci ed in plurime occasioni un intervento chiarificatore e risolutore del Legislatore che possa dirimere i contrasti sulla questione.

Sicuramente, la tesi favorevole all'ammissione al Beneficio del sovra indebitato per l'intera procedura, ha, da ultimo trovato conforto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2024, che ha esteso l'ammissione del beneficio al patrocinio a spese dello Stato anche alla procedura di liquidazione controllata per le azioni avviate nell'interesse della procedura, in mancanza di fondi.

La decisione della Corte, che ha equiparato la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale, ha rappresentato e rappresenta un importante passo avanti verso un più ampio riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per tutte le procedure regolate dal Codice della Crisi d'impresa, essenziale per rendere effettiva e immediata la possibilità di tutela dei diritti previsti dal codice stesso e per rendere concretamente fruibili i procedimenti affidati agli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che fino ad oggi hanno avuto difficoltà ad affermarsi; Ciò potrebbe rappresentare un passo in avanti nel consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato anche ai cittadini meno abbienti che necessitano di accedere alle procedure di sovra indebitamento.

La questione del c.d. gratuito patrocinio nelle procedure da sovra indebitamento è stata anche oggetto di numerose mozioni al Congresso Nazionale Forense, con il fine di proporre al legislatore le modifiche normative ritenute opportune nell'interesse dei sovra indebitati

Nonostante il vivace dibattito, le criticità sopra riportate e l'assenza, allo stato, di una normativa a supporto, costituiscono un limite invalicabile, quantomeno per quelli che sono i poteri del COA in merito all'ammissione in via anticipata e provvisoria.

Alla luce di questo ampio dibattito il COA di Viterbo non può non attenersi a quelli che sono i dettami della normativa vigente e, in assenza di modifiche legislative che vadano quantomeno a stabilire come necessaria la difesa tecnica nella procedura da sovra indebitamento, non può non ammettere il richiedente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria per ciò che attiene alla fase processuale dinanzi al Tribunale Fallimentare, non potendo, al contrario, ammettere il beneficio per la prodromica fase stragiudiziale, non essendo ciò allo stato previsto da alcuna normativa.

Fermo restando che è facoltà dell'eventuale istante presentare la domanda e, nel caso di diniego da parte del COA, proporre opposizione al provvedimento dinanzi al competente Giudice che potrà, in virtù dei suoi più ampi poteri e delle proprie valutazioni, qualora lo reputi opportuno, ammettere il richiedente al beneficio e liquidare in suo favore anche la fase stragiudiziale.

Si comunichi

Verbale approvato

chiuso alle ore 13.06

Il Consigliere Segretario

Avv. Mara Mencherini



Il Presidente f.f.

Avv. Antonio Manganiello

